



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTO** il “Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata”, anche denominato “Trattato del Quirinale”, firmato in data 26 novembre 2021 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2023;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 5 del Trattato, riguardante la collaborazione economica, industriale e digitale tra i due Paesi, che, al comma 1, prevede che le Parti si impegnano, tra l’altro, ad avviare, in un contesto di bilanciamento dei rispettivi interessi, progetti congiunti per lo sviluppo di start-up dei due Paesi e, al successivo comma 2, stabilisce che le Parti s’impegnano a rafforzare le collaborazioni industriali bilaterali;

**VISTO** il Memorandum d’intesa sottoscritto in data 14 novembre 2024 tra Bpifrance e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, che stabilisce un quadro per la realizzazione di attività di cooperazione tra le Parti, in attuazione del Trattato, con la finalità in particolare di contribuire al supporto all’innovazione e alla nascita e crescita di startup innovative, anche attraverso lo sviluppo e il finanziamento di partenariati e progetti congiunti tra le imprese italiane e francesi;

**RITENUTO** opportuno dare attuazione agli obiettivi previsti dal predetto Trattato nonché dal Memorandum d’intesa mediante il ricorso allo strumento agevolativo “*Smart and Start Italia*”, finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 novembre 2014, n. 264, che ha istituito il predetto regime di aiuto “*Smart&Start Italia*”;

**VISTI** i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni alle disposizioni di cui al predetto decreto 24 settembre 2014 e, in particolare:

a) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 ottobre 2017, n. 244, che ha adeguato i contenuti del decreto 24 settembre 2014 alle specifiche disposizioni dettate, con riferimento alle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, dagli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 ottobre 2019, n. 244, che, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato modifiche al decreto 24 settembre 2014, finalizzate a una revisione della disciplina attuativa dell’intervento improntata, tra l’altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari;



c) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2022, n. 114, che ha ulteriormente modificato il decreto 24 settembre 2014 con il fine di introdurre, per le start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni, la possibilità di richiedere, successivamente all'erogazione a saldo delle agevolazioni, la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio attuati da particolari investitori terzi ovvero dai soci persone fisiche;

**VISTA** la convenzione sottoscritta in data 8 giugno 2015 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche “Agenzia” o “soggetto gestore”), per la regolamentazione dei reciproci rapporti in ordine all'attuazione e gestione del regime di aiuto “*Smart&Start Italia*”, come modificata e integrata con gli atti aggiuntivi del 18 aprile 2017, del 21 settembre 2021 e del 30 novembre 2022 sottoscritti tra il medesimo Ministero e l'Agenzia;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'articolo 22, recante la disciplina gli “*Aiuti alle imprese in fase di avviamento*”;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, che ha sostituito il regolamento (UE) n. 1407/2013;

**VISTO** il regolamento (UE) 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e acquacoltura;

**VISTA** la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, e in particolare il comma 3 dell'articolo 8 che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti Internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “*Incentivi.gov.it*” di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e che nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi medesimi, nonché avvisi sulle relative modificazioni;

**RITENUTO** necessario stabilire le disposizioni per il finanziamento delle attività delle imprese italiane di nuova costituzione partecipanti ai progetti bilaterali per ricerca e innovazione previsti dal predetto Memorandum d'intesa, mediante le agevolazioni concedibili nell'ambito dello strumento agevolativo “*Smart and Start Italia*”;



## DECRETA

### Art. 1.

*(Finalità e ambito di applicazione)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 e comma 2, del Trattato del Quirinale, il presente decreto individua le disposizioni per sostenere la crescita e la competitività, anche sui mercati europei e internazionali, delle start-up innovative, attraverso collaborazioni bilaterali attuate mediante progetti realizzati congiuntamente tra imprese francesi ed italiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce le disposizioni per la concessione delle agevolazioni della misura "Smart and Start Italia" di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, il *decreto ministeriale*), in favore delle imprese italiane che realizzano progetti d'innovazione comuni con imprese francesi, finalizzati allo sviluppo e all'introduzione sul mercato di prodotti, soluzioni o applicazioni operative.

### Art. 2.

*(Soggetti beneficiari)*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative italiane in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del *decreto ministeriale* che stabiliscono, mediante apposito accordo di partenariato, una collaborazione con un'impresa francese in uno o più dei seguenti ambiti:

- a) commerciale, finalizzata ad accedere a nuovi mercati e a espandere il business all'estero;
- b) attività di ricerca e sviluppo, finalizzata a rafforzare i processi di innovazione e trasferimento sul mercato dei risultati della ricerca;
- c) tecnologica, finalizzata a sviluppare modelli di business innovativi, internazionali e scalabili.

2. L'accordo di partenariato di cui al comma 1 deve:

- a) essere redatto in conformità al modello reso disponibile dal *soggetto gestore* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del *decreto ministeriale*;
- b) essere sottoscritto, entro la data di firma del contratto di finanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del *decreto ministeriale*, dai legali rappresentanti delle imprese italiana e francese o da loro procuratori speciali;
- c) illustrare, tra gli altri, i seguenti aspetti:
  - i. ambito e obiettivi della collaborazione;
  - ii. durata della collaborazione, che deve essere coerente con la realizzazione del piano di impresa di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), del *decreto ministeriale* e tale da coprire il periodo di esecuzione delle attività e di erogazione delle agevolazioni;
  - iii. modalità di collaborazione e attività previste, con evidenza dei tempi di loro esecuzione e della loro ripartizione tra le imprese coinvolte;
  - iv. suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascuna impresa



- partecipante e relativo piano di finanziamento;
- v. disciplina inerente allo sfruttamento di eventuali diritti di proprietà intellettuale, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati delle attività comuni.

### **Art. 3.**

#### *(Programmi e spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di impresa e i programmi di investimento di cui all'articolo 5 del *decreto ministeriale*, finalizzati all'attuazione del progetto comune da parte dell'impresa italiana nell'ambito dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 2, comma 2, per le attività dalla stessa svolte.

2. I piani di impresa e programmi di cui al comma 1 devono essere coerenti con gli elementi dell'accordo di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 2. Le spese e i costi ammissibili non possono eccedere gli importi di cui al punto iv. della medesima lettera c) dell'articolo 2, comma 2, previsti in capo all'impresa italiana.

### **Art. 4.**

#### *(Agevolazioni concedibili)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 che realizzano i piani di impresa di cui all'articolo 3 sono riconosciute le agevolazioni di cui all'articolo 6 del *decreto ministeriale*, fatta salva la maggiore misura del contributo di cui alla lettera a) del medesimo articolo 6 del *decreto ministeriale*, pari al:

a) 40 per cento dell'importo del finanziamento agevolato, nel caso di start-up innovative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ovvero;

b) 30 per cento dell'importo del finanziamento agevolato, nel caso di start-up innovative localizzate nelle regioni del restante territorio nazionale.

2. In caso di ammissione alla misura di conversione del finanziamento agevolato di cui all'articolo 6-bis del *decreto ministeriale*, l'importo del contributo a fondo perduto concesso all'impresa non può, in ogni caso, eccedere la misura massima stabilita al comma 7 del medesimo articolo 6-bis del *decreto ministeriale*.

### **Art. 5.**

#### *(Presentazione delle domande e dei piani di impresa)*

1. Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 2, devono essere presentate a decorrere dalla data indicata con apposita circolare ministeriale. Con la medesima circolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy può fornire ulteriori specificazioni e chiarimenti relativi ai requisiti e alle modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto.



## **Art. 6.**

*(Istruttoria delle domande di agevolazione ed erogazione dell'agevolazione)*

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, il *soggetto gestore* valuta, oltre quanto previsto all'articolo 8 del *decreto ministeriale*, d'intesa con il soggetto gestore responsabile di parte francese ove necessario, la coerenza della collaborazione, come illustrata nell'accordo di partenariato di cui all'articolo 2, con il piano di impresa e il programma di investimento di cui all'articolo 3.

2. In relazione alle domande di agevolazione presentate ai sensi del presente decreto, non trova applicazione quanto previsto all'articolo 8, comma 5, del *decreto ministeriale*.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono erogate con le modalità e i termini previsti dall'articolo 9 del *decreto ministeriale*. L'erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni è subordinata al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 2, formalizzati in apposita relazione, da allegare alla richiesta di erogazione e redatta in conformità al modello reso disponibile dal *soggetto gestore* nella sezione del proprio sito Internet dedicato alla misura "Smart and Start Italia".

## **Art. 7.**

*(Revoca dell'agevolazione)*

1. Fermi restando i casi di revoca e la relativa disciplina di cui all'articolo 12 del *decreto ministeriale*, le agevolazioni concesse in attuazione del presente decreto sono altresì revocate nel caso di interruzione anticipata della collaborazione di cui all'accordo di partenariato rispetto alla conclusione del piano di impresa oggetto di agevolazione. In tale caso, la revoca è disposta in misura parziale, con riferimento alla maggiore agevolazione ottenuta dall'impresa ai sensi del presente decreto rispetto all'agevolazione spettante in applicazione del *decreto ministeriale*.

## **Art. 8.**

*(Disposizioni finali)*

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, per la misura "Smart and Start Italia" di cui al *decreto ministeriale*.

2. Per quanto non diversamente disposto nel presente decreto, si applica quanto previsto dal *decreto ministeriale* e dalle relative circolari esplicative emanate dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. In allegato alla circolare di cui all'articolo 5 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. Ai sensi dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura di cui al presente decreto.



Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nel sito Internet del Ministero delle imprese e del made in Italy ([www.mimit.gov.it](http://www.mimit.gov.it)); della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO